

Adorno Antonio**Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]**Inviato:** giovedì 22 marzo 2007 13.11**A:** info@oasicana.it**Oggetto:** 194, fanno fare alla legge quello che non può - Avvenire*Carissimo Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su Famiglia e Vita*

Oggi attorno alla famiglia e alla vita si svolge la lotta fondamentale della dignità dell'uomo (Giovanni P. II)

194, fanno fare alla legge quello che non puòdi **Ilaria Nava** - da Avvenire del 15 marzo 2007

Una storia da dimenticare. Quella del bimbo di Firenze nato vivo dopo un aborto compiuto in seguito ad una diagnosi di malformazioni all'esofago – poi rivelatasi errata – e morto dopo sei giorni, non può che essere definita in questo modo.

Eppure chiudere così questa vicenda non può lasciare tranquilli: le reazioni registrate tra gli operatori del settore lasciano intravedere uno scenario molto più ampio e drammatico, di cui il caso di Firenze è solo il più eclatante. La legge dello Stato può permettere simili barbarie? Ne abbiamo parlato con **Maria Lidia de Luca**, giudice minorile presso la Corte d'Appello di Napoli.

Nel caso di Firenze è corretto parlare di violazioni della legge sull'interruzione della gravidanza?

«Premetto che non conosco di persona la vicenda, tuttavia non posso nascondere che mi ha stupito che si sia proceduto a un'interruzione di gravidanza alla ventiduesima settimana, visto che la legge prevede che, qualora sussista la possibilità di vita autonoma del feto, l'aborto possa essere praticato solo in presenza di un "grave pericolo per la vita della donna". Sebbene tali valutazioni spettino al medico, ne deduco che non ci fossero i presupposti per praticare l'interruzione della gravidanza, visto che il bambino è nato vivo malgrado l'aborto e non risulta che la vita della madre fosse in pericolo».

Durante la sua carriera di magistrato le è mai capitato di essere chiamata a decidere casi simili?

«No, però ho esercitato a lungo la funzione di giudice tutelare. La legge sull'interruzione della gravidanza prescrive espressamente che, se la donna è minorenne e sussistono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione dei genitori – di cui la legge richiede l'assenso –, l'aborto può essere autorizzato appunto dal giudice tutelare. Ho dunque affrontato diversi casi di minorenni che si rivolgevano a me per poter abortire. Pur essendo consapevole della delicatezza di queste vicende, la maggior parte delle volte ho ritenuto di negare l'autorizzazione perché non riscontravo la presenza di seri e gravi motivi per non parlarne con i genitori».

Eppure la richiesta al giudice tutelare, in questi casi, deve essere formalmente inoltrata dal consultorio o dal medico di fiducia...

«A queste figure la legge impone un iter ben preciso per aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza. Queste cautele, che la legge impone, vanno attuate con grande senso di responsabilità da parte degli operatori socio-sanitari. Tutto ciò vale ancor di più se a chiedere di abortire è una minorenne. Purtroppo ho dovuto constatare che quasi sempre le minori non erano state informate nemmeno della possibilità di portare avanti la gravidanza in una casa-famiglia, con le cure e il sostegno necessari. Né tantomeno erano state invitate a riflettere sulla serietà dei motivi per non condividere con i genitori il problema».

Ritorniamo al caso di Firenze. Per evitare situazioni simili, al centro per le interruzioni volontarie di gravidanza del San Camillo di Roma hanno proposto di far firmare alla madre che chiede un aborto tardivo, un apposito modulo con il quale dichiara di rinunciare alle cure intensive qualora il bimbo sopravviva. Ma la legge lo permette?

«A parte gli interrogativi sull'identità dell'embrione suscitati dalla legge 40, nessuno può dubitare che con il distacco dal corpo della madre il bambino diventi un soggetto giuridico autonomo. E come tale ha diritto, come ogni altro essere umano, alle cure che gli consentono di sopravvivere. Nel caso del cosiddetto aborto terapeutico, poi, è la stessa legge che impone al medico di "adottare ogni cura idonea a salvaguardare la vita del feto". Non vedo come tale disposizione possa essere superata da una manifestazione di volontà in senso contrario da parte dei genitori. Tra le facoltà che fanno parte della potestà genitoriale, infatti, non rientra lo "ius vitae ac necis", ossia il diritto di decidere della vita o della morte. Né mi risulta che i genitori siano titolari di un diritto all'eutanasia, sino a ora inesistente nel nostro ordinamento giuridico».

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

_____designed by Antonio Adorno_____

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo info@oasicana.it

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a info@oasicana.it. - Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it.